Spedizione in abbonamento postale - Gruppo

Anno 122° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1981, n. **288.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 60 relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di quaranta per anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1981
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1981, n. **289.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 314, relativo alla scuola di perfezionamento in diritto e procedura penale, all'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente insegnamento:

diritto della circolazione stradale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1981
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 212

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 1981.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, con cui è stato modificato l'art. 1 del predetto decreto-legge n. 498;

Considerato che nel giorno 10 ottobre 1980 si è verificata l'astensione dal lavoro per motivi sindacali del personale dell'ufficio del registro di Arezzo;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto del normale funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni;

Decreta:

La data di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Arezzo è accertata nel giorno 10 ottobre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(3550)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 giugno 1981.

Classificazione « a bassa sismicità » S = 6 del territorio dei comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia e classificazione sismica S = 9 del territorio del comune di S. Maria La Carità.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo stato la formazione e l'aggiornamento delle zone dichiarate sismiche;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 64/1974, con il decreto di riclassificazione sismica si provvede anche alla attribuzione di valori differenziati del grado di sismicità;

Visto l'art. 14-*undecies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che demanda al Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche la riclassificazione sismica delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dal sisma;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1981, n. 267, con il quale è stata disposta la riclassificazione sismica dei comuni delle regioni predette con la riserva di provvedere con successivo decreto alla classificazione sismica delle zone comprese nella parte nord dell'area napoletana;

Considerato che gli studi, effettuati con la stessa metodologia finora adottata per la riclassificazione del territorio nazionale, ma con una soglia di rischio desunto, adottando parametri di pericolosità inferiore, hanno portato alla individuazione di zone a bassa sismicità, corrispondente al grado di sismicità S = 6;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche il quale, con lettera n. 44389 del 7 maggio 1981, ha comunicato il proprio parere che si sostanzia nei documenti formulati dall'apposito gruppo del progetto finalizzato « Geodinamica » in seno allo stesso C.N.R. ed ha proposto l'estensione delle zone a bassa sismicità anche ad altre zone con valori dei parametri di pericolosità non inferiori a quelli dell'area napoletana;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale, ritenuta accoglibile l'estensione delle zone a bassa sismicità, con voto n. 224, che qui integralmente si richiama, reso nella seduta del 15 maggio 1981, ha espresso il parere che la proposta di classificazione formulata dalla commissione di studio ed integrata dai suggerimenti del C.N.R. sia meritevole di approvazione come dai considerato;

Considerato che con lo stesso voto n. 224 viene espresso parere favorevole alla classificazione, con grado di sismicità, S = 9 del comune di S. Maria La Carità, di recente costituzione, il cui territorio ricadeva nel comune di Gragnano già classificato;

In esecuzione del richiamato art. 14-*undecies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, di conversione del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Decreta:

Art. 1.

Per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono dichiarate a bassa sismicità, col grado di sismicità S = 6, le zone delle regioni Basilicata, Campania e Puglia comprendenti i territori dei seguenti comuni:

REGIONE BASILICATA

Comuni col grado di sismicità S = 6

Provincia di Matera:

Grottole.

REGIONE CAMPANIA

Comuni col grado di sismicità S = 6

Provincia di Caserta:

Aversa
Capodrise
Carinaro
Cesa
Gricignano di Aversa
Marcianise
Orta di Atella
San Tammaro
Sant'Arpino
Succivo
Teverola

Provincia di Napoli:

Acerra
Afragola
Arzano
Brusciano
Caivano
Calvizzano
Carbonara di Nola
Cardito
Casalnuovo di Napoli
Casandrino
Casavatore
Casoria
Castello di Cisterna
Crispano
Frattamaggiore
Frattaminore
Giugliano in Campania
Grumo Nevano
Marano di Napoli
Mariglianella
Marigliano
Melito di Napoli
Mugnano di Napoli
Napoli
Palma Campania
Qualiano
Quarto
San Gennaro Vesuviano
Sant'Antimo
San Vitaliano
Saviano
Scisciano
Striano
Villaricca
Volla

Provincia di Salerno:

Albanella
Alfano
Altavilla Silentina
Aquara
Baronissi
Battipaglia
Campora
Cannalonga
Capaccio
Castelcivita
Castel San Giorgio
Castel San Lorenzo
Castiglione dei Genovesi
Cava de' Tirreni
Celle di Bulgheria
Controne
Eboli (per la parte compresa tra le FF.SS. Battipaglia, R. Calabria e il mare)
Felitto
Fisciano
Gioi
Laurino
Laurito
Magliano Vetere
Mercato San Severino
Moio della Civitella
Novi Velia
Pellezzano
Pontecagnano-Faiano
Roccadaspide
Roccagloriosa
Roccapiemonte
Rofrano
Salerno
San Cipriano Picentino
San Giovanni a Piro
San Mango Piemonte
San Valentino Torio
Sarno
Siano
Stio
Torre Orsaia
Valle dell'Angelo
Vallo della Lucania
Vietri sul Mare

REGIONE PUGLIA
Comuni con grado di sismicità S = 6

Provincia di Bari:

Andria
Bisceglie
Corato
Poggiorsini
Ruvo di Puglia
Terlizzi
Trani

Provincia di Foggia:

Carlantino
Celenza Valfortore.

Art. 2.

Per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è dichiarato sismico, col grado di sismicità S = 9, il territorio del seguente comune:

S. Maria La Carità (provincia di Napoli).

Roma, addì 3 giugno 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(3549)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 10 giugno 1981.

Determinazione delle misure massime del concorso nella spesa sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, recante norme in materia di assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, recante norme in materia di « Assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali »;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 5 giugno 1981;

Decreta:

Art. 1.

Le misure massime del concorso nella spesa sanitaria che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono nei casi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, sono fissate come segue:

1) per certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244: L. 5.000;

2) per visita ambulatoriale: L. 10.000;

3) per visita di medicina generale a domicilio: lire 15.000;

4) per visita ambulatoriale da parte del pediatra di libera scelta: L. 12.000;

5) per visita domiciliare del pediatra di libera scelta: L. 18.000;

6) per visita specialistica ambulatoriale da parte di specialisti convenzioni esterni: L. 12.000;

7) per visita specialistica domiciliare da parte di specialisti convenzionati esterni: L. 18.000.

Le modalità di documentazione della spesa sostenute verranno fissate dalle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le misure di concorso nella spesa attuate nelle singole regioni e province autonome.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3588)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 gennaio 1981, n. 290.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.000.000, un terreno in comune di Monghidoro (Bo-

logna), destinato dal piano di fabbricazione ad attrezzature sociali, distinto nel nuovo catasto terreni al foglio n. 18, mappale 593, di metri quadrati 2005, e mappale 623, di metri quadrati 183 (parte), di proprietà dei signori Gabriella, Gianfranco, Giuseppe e Giovanni Giorgi, nonché della signora Lea Leognani vedova Giorgi, come da contratto preliminare di compravendita 27 marzo 1979, da utilizzare per la costruzione di una « baita per alpini » da assegnare come sede per il gruppo alpini di quella zona, dipendente dalla sezione di Bologna dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1981
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 257

DECRETO 3 febbraio 1981, n. **291.**
Modificazione allo statuto dell'istituto « Leonarda Vaccari » per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici, in Roma.

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 7 dello statuto dell'istituto « Leonarda Vaccari » per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1981
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 213

DECRETO 25 febbraio 1981, *n.* **292.**
Autorizzazione all'istituto « Maestre pie Venerini », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto « Maestre pie Venerini », in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in una porzione di fabbricato sito in Rieti, vicolo Stoli, 5, composto da venti vani catastali, il tutto meglio identificato nella perizia estimativa del geom. Carmine Di Lorenzo in data 10 febbraio 1978, del valore di L. 34.000.000 disposta dall'educatrice Alfea Zandri con atto 14 dicembre 1977, n. 40919 di repertorio, n. 174 di raccolta, a rogito dott. Giovanni Filippi, notaio in Rieti, e registrato a Rieti in data 29 dicembre 1977, n. 4302.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1981
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 215

DECRETO 24 marzo 1981, n. **293.**
Autorizzazione alla fondazione « Carlo Collodi », in Pescia, ad acquistare un immobile.

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Carlo Collodi », in Pescia (Pistoia), viene autorizzata ad acquistare la proprietà immobiliare denominata « Filanda Arcangeli » sita in Pescia, frazione Collodi, via della Filanda, di proprietà della sig.ra Rossana Arcangeli in Scaglietti, del valore di L. 80.000.000, come risulta dalla perizia giurata del geom. Sergio Romoli asseverata il 3 aprile 1980 avanti il cancelliere della pretura di Pescia.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1981
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 214

DECRETO 3 aprile 1981, n. **294.**
Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Mazzetta Giuseppe con testamento olografo 1° dicembre 1974, pubblicato a rogito dott. Lorenzo Stucchi, notaio in Milano, in data 9 giugno 1975, n. 130 di fascicolo e n. 714 di repertorio, registrato a Monza il 19 giugno 1975 al n. 3527, vol. 9, mod. I, consistente in un appartamento sito in Milano, via Cremosano n. 6, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 71779, mappale 12448 sub 18, ctg. A/3, classe 4, V.U. 5.50, R.C. L. 2.728, valore presunto lire 17.000.000, nonché in beni mobili per un valore presunto di L. 299.880.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1981
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 124

DECRETO 3 aprile 1981, n. **295.**
Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una eredità.

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in immobili siti in Torino, in via degli Artisti, 39: *a*) foglio 169 mappale 620 sub. 1; *b*) foglio 169 mappale 620 sub. 22; *c*) foglio 169 mappale 620 sub. 8; *d*) foglio 169 mappale 620 sub. 14 per un valore complessivo di L. 191.000.000; in via Rimini, 2: *a*) foglio 46 mappale 568; *b*) foglio 46 mappale 567 sub. 1; *c*) foglio 46 mappale 567 sub. 2; *d*) foglio 46 mappale 567 sub. 3; *e*) foglio 46 mappale 567 sub. 4; *f*) foglio 46 mappale 567 sub. 7; *g*) foglio 46 mappale 567 sub. 8; per un valore complessivo di L. 60.000.000 come da stima dell'ufficio tecnico erariale di Torino; e da beni mobili e gioielli per un valore di circa L. 100.000.000, disposta dalla sig.ra Dirce Larini ved. Zenone con testamenti olografi 24 luglio 1965 e 10 ottobre 1976, pubblicato in data 6 giugno 1977 n. 79342/31384 di repertorio, a rogito dott. Luigi Fissore, notaio in Torino, allo scopo di istituire una borsa di studio in memoria del marito Teresio Davide Zenone, a favore di studenti in medicina particolarmente meritevoli e bisognosi.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1981
Registro n. 53 *Istruzione, foglio n.* 216

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1416/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti e il regolamento n. 422/67/CEE — n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia.

Regolamento (CEE) n. 1417/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1357/80 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Regolamento (CEE) n. 1418/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 849/81 che dispone per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Regolamento (CEE) n. 1419/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1420/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1421/81 della commissione, del 27 maggio 1981; che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1422/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1423/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1424/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1425/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1426/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1427/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1428/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1429/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1430/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1431/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1432/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1433/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1434/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1435/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1981, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1436/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° giugno 1981, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1437/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1438/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nello allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1439/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1440/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1441/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1442/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1443/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1444/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1445/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1446/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1447/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1448/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1449/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1450/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1451/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1452/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1453/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1454/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1455/81 della commissione, del 25 maggio 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, nel Benelux e nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 1456/81 della commissione, del 26 maggio 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1457/81 della commissione, del 26 maggio 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1458/81 della commissione, del 27 maggio 1981, recante ottava modifica del regolamento (CEE) nu-

mero 610/77, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1459/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che stabilisce le disposizioni necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero a seguito dell'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1460/81 della commissione, del 26 maggio 1981, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 1981, per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 1461/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate fra il 30 aprile e l'8 maggio 1981 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1462/81 della commissione, del 27 maggio 1981, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 1408/81 che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1463/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1464/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1465/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1466/81 della commissione, del 27 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1467/81 del consiglio, del 26 maggio 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 438/81 che stabilisce il regime da applicare all'importazione di prodotti originari della Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Pubblicati nel n. L 142 *del* 28 *maggio* 1981

(145/C)

Regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola.

Regolamento (CEE) n. 1469/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1470/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3520/80 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpa di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele (1981).

Regolamento (CEE) n. 1471/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che sospende l'applicazione dei massimali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3517/80 per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta.

Regolamento (CEE) n. 1472/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1473/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1474/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1475/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1476/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1477/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1478/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1479/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1480/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1481/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che modifica il tasso di restituzione applicabile allo isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1482/81 della commissione, del 1° giugno 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Pubblicati nel n. L 144 *del* 2 *giugno* 1981

(146/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1980, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981, n. 430, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1981, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 313, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 giugno 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1980, è stabilito in 4,47.

(3432)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dall'Azienda tranvie autofilovie Napoli

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 il pagamento del residuo carico tributario di L. 17.938.240.046, dovuto dall'Azienda tranvie autofilovie Napoli - A.T.A.N., è ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come risulta modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3576)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 9 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,05	1188,05	1188,10	1188,05	1188 —	1188,05	1187,95	1188,05	1188,05	1188,05
Dollaro canadese	986,40	986,40	987 —	986,40	986,80	986,35	987 —	986,40	986,40	986,40
Marco germanico	499 —	499 —	498,26	499 —	496,65	499 —	498,15	499 —	499 —	499 —
Fiorino olandese	446,19	446,19	449,50	446,19	448,40	446,20	446,50	446,19	446,19	446,20
Franco belga	30,439	30,439	30,59	30,439	30,55	30,40	30,44	30,439	30,439	30,45
Franco francese	211 —	211 —	211,70	211 —	209,90	211 —	211,45	211 —	211 —	211 —
Lira sterlina	2320,50	2320,50	2332 —	2320,50	2317,20	2320,50	2325 —	2320,50	2320,50	2320,50
Lira irlandese	1824,001	1824,001	1808 —	1824,001	1790,90	—	1795 —	1824,001	1824,001	—
Corona danese	158,88	158,88	158,85	1 8,88	158,35	158,90	158,65	158,88	158,88	158,90
Corona norvegese	202 —	202 —	200,50	202 —	199,50	202 —	199,55	202 —	202 —	202 —
Corona svedese	233,79	233,79	233,80	233,79	233,30	233,80	234,15	233,79	233,79	233,80
Franco svizzero	566,04	566,04	564 —	566,04	563,30	566,05	565,40	566,04	566,04	566,05
Scellino austriaco	70,36	70,36	70,20	70,36	70,18	70,35	70,55	70,36	70,36	70,35
Escudo portoghese	19,50	19,50	18,79	19,50	18,60	19,50	20 —	19,50	19,50	19,50
Peseta spagnola	12,639	12,639	12,63	12,639	12,50	12,60	12,5750	12,639	12,639	12,63
Yen giapponese	5,241	5,241	5,25	5,241	5,23	5,25	5,25	5,241	5,241	5,25

Media dei titoli del 9 giugno 1981

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	48,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,875
» 5,50 % » » 1968-83	88,575
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,975
» 10 % » » 1977-92	82,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,300
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	66 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,375
» » » » 1-10-1979/81	98,900
» » » » 1-12-1979/81	98,500
» » » » 1- 5-1979/82	96,925
» » » » 1- 7-1979/82	96,425
» » » » 1-10-1979/82	95,275
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 1-1980/82	97,950
» » » » 1- 3-1980/82	97,950
» » » » 1- 5-1980/82	97,025
» » » » 1- 6-1980/82	97,100
» » » » 1- 7-1980/82	96,775
» » » » 1- 8-1980/82	95,700
» » » » 1-10-1980/82	96,050
» » » » 1-12-1980/82	96,325
» » » » 1- 1-1980/83	97,300
» » » » 1-10-1980/83	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	94,025
» » » 12 % 1-10-1983	87,175
» » » 12 % 1- 1-1984	86,500
» » » 12 % 1- 4-1984	86,275
» » » 12 % 1-10-1984	86,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1188 —
Dollaro canadese	986,70
Marco germanico	498,575
Fiorino olandese	446,345
Franco belga	30,439
Franco francese	211,225
Lira sterlina	2322,75
Lira irlandese	1809,50
Corona danese	158,765
Corona norvegese	200,775
Corona svedese	233,97
Franco svizzero	565,72
Scellino austriaco	70,455
Escudo portoghese	19,75
Peseta spagnola	12,607
Yen giapponese	5,245

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 10 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1182,95	1182,95	1183,10	1182,95	1183 —	1192,50	1183,05	1182,95	1182,95	1182,95
Dollaro canadese	984,45	984,45	986 —	984,45	984,75	984,40	984,40	984,45	984,45	984,45
Marco germanico	498,36	498,36	499,75	498,36	499,10	497,80	499 —	498,36	498,36	498,35
Fiorino olandese	447,85	447,85	448,50	447,85	448,50	447,80	447,92	447,85	447,85	447,85
Franco belga	30,481	30,481	30,55	30,481	30,55	29,45	30,49	30,481	30,481	30,50
Franco francese	209,75	209,75	210,25	209,75	209,80	209,40	209,73	209,75	209,75	209,75
Lira sterlina	2322,40	2322,40	2326 —	2322,40	2325 —	2337 —	2322 —	2322,40	2322,40	2322,40
Lira irlandese	1818,25	1818,25	1820 —	1818,25	1823,60	—	1821 —	1818,25	1818,25	—
Corona danese	158,81	158,81	158,60	158,81	158,90	158,75	158,81	158,81	158,81	158,80
Corona norvegese	201,05	201,05	201,50	201,05	201,45	201,05	201 —	201,05	201,05	201 —
Corona svedese	233,93	233,93	234 —	233,93	233,84	233,95	233,95	233,93	233,93	233,95
Franco svizzero	565,85	565,85	566,50	565,85	566,65	566,40	566,10	565,85	565,85	565,85
Scellino austriaco	70,456	70,456	70,55	70,456	70,60	70,40	70,50	70,456	70,456	70,45
Escudo portoghese	18,75	18,75	18,79	18,75	18,80	18,85	19 —	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola	12,48	12,48	12,50	12,48	12,50	12,45	12,46	12,48	12,48	12,50
Yen giapponese	5,208	5,208	5,23	5,208	5,21	5,25	5,214	5,208	5,208	5,20

Media dei titoli del 10 giugno 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	48,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,750
» 5,50 % » » 1968-83	88,575
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,975
» 10 % » » 1977-92	82,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,100
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65.95
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,700
» » » » 1-10-1979/81	98,800
» » » » 1-12-1979/81	98,925
» » » » 1- 5-1979/82	96,750
» » » » 1- 7-1979/82	96,650
» » » » 1-10-1979/82	95,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	97,925
» » » » 1- 3-1980/82	96,775
» » » » 1- 5-1980/82	96,850
» » » » 1- 6-1980/82	96,775
» » » » 1- 7-1980/82	96,950
» » » » 1- 8-1980/82	96,575
» » » » 1-10-1980/82	95,925
» » » » 1-12-1980/82	96,300
» » » » 1- 1-1980/83	97,300
» » » » 1-10-1980/83	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,750
» » » 12 % 1- 4-1982	94,050
» » » 12 % 1-10-1983	87,150
» » » 12 % 1- 1-1984	86,425
» » » 12 % 1- 4-1984	86,200
» » » 12 % 1-10-1984	86,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1183 —
Dollaro canadese	934,425
Marco germanico	498,68
Fiorino olandese	447,885
Franco belga	30,485
Franco francese	209,74
Lira sterlina	2322,20
Lira irlandese	1819,625
Corona danese	158,81
Corona norvegese	201,025
Corona svedese	233,94
Franco svizzero	565,975
Scellino austriaco	70,478
Escudo portoghese	18,875
Peseta spagnola	12,47
Yen giapponese	5,211

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi dell'11 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1194,80	1194,80	1194,85	1194,80	1194,75	1194,75	1194,70	1194,80	1194,80	1194,80
Dollaro canadese	990,60	990,60	990 —	990,60	990,50	990,55	990 —	990,60	990,60	990,60
Marco germanico	498,15	498,15	498,25	498,15	498 —	498,10	498,15	498,15	498,15	498,15
Fiorino olandese	447,58	447,58	447,30	447,58	447,95	447,60	447,72	447,58	447,58	447,60
Franco belga	304,78	304,78	30,52	304,78	30,50	30,45	30,474	304,78	304,78	30,50
Franco francese	210,10	210,10	210,15	210,10	209,90	210,05	209,99	210,10	210,10	210,10
Lira sterlina	2327,20	2327,20	2328 —	2327,20	2325,60	2327,15	2327 —	2327,20	2327,20	2327,20
Lira irlandese	1819,75	1819,75	1820 —	1819,75	1822 —	—	1820 —	1819,75	1819,75	—
Corona danese	158,60	158,60	158,60	158,60	158,40	158,55	158,61	158,60	158,60	158,60
Corona norvegese	201 —	201 —	201,10	201 —	200,80	201 —	201,05	201 —	201 —	201 —
Corona svedese	234,45	234,45	234,75	234,45	234,50	234,40	234,25	234,45	234,45	234,45
Franco svizzero	566,45	566,45	565 —	566,45	564,65	566,40	566 —	566,45	566,55	566,45
Scellino austriaco	70,456	70,456	70,50	70,456	70,50	70,40	70,52	70,456	70,456	70,45
Escudo portoghese	18,90	18,90	18,90	18,90	12,50	18,85	18,90	18,90	18,90	18,90
Peseta spagnola	12,501	12,501	12,50	12,501	18,90	12,50	12,515	12,501	12,501	12,50
Yen giapponese	5,287	5,287	5,30	5,287	5,30	5,25	5,286	5,287	5,287	5,28

Media dei titoli dell'11 giugno 1981

Rendita 5 % 1935 47,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 89,750
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 88,575
» 5,50 % » » 1969-84 . . . 83,500
» 6 % » » 1970-85 . . 80,775
» 6 % » » 1971-86 . . 74,150
» 6 % » » 1972-87 . . 74 —
» 9 % » » 1975-90 . . . 74,350
» 9 % » » 1976-91 . 76,975
» 10 % » » 1977-92 . . 82,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . 73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 % . . . . . . —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81 . . 99,775
» » » » 1-10-1979/81 . 98,725
» » » » 1-12-1979/81 . . 98,725
» » » » 1- 5-1979/82 . . 96,600
» » » » 1- 7-1979/82 . 96,200
» » » » 1-10-1979/82 . . 95,600

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82 . . 97,750
» » » » 1- 3-1980/82 . 96,800
» » » » 1- 5-1980/82 . . 96,875
» » » » 1- 6-1980/82 . . 97,175
» » » » 1- 7-1980/82 . 96,675
» » » » 1- 8-1980/82 . . 96 —
» » » » 1-10-1980/82 . . 95,700
» » » » 1-12-1980/82 . . 96,300
» » » » 1- 1-1980/83 . 96,600
» » » » 1-10-1980/83 . . 98,025
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . . 90,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 95,750
» » » 12 % 1- 4-1982 . . 94 —
» » » 12 % 1-10-1983 . 87,125
» » » 12 % 1- 1-1984 . 86,150
» » » 12 % 1- 4-1984 . . 86,125
» » » 12 % 1-10-1984 . . 86,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987 83,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1981

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1194,75	Corona danese	158,605
Dollaro canadese	990,30	Corona norvegese	201,025
Marco germanico	498,15	Corona svedese	234,35
Fiorino olandese	447,65	Franco svizzero	566,225
Franco belga	30,476	Scellino austriaco	70,488
Franco francese	210,045	Escudo portoghese	18,90
Lira sterlina	2327,10	Peseta spagnola	12,508
Lira irlandese	1819,875	Yen giapponese	5,286

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Diario della prova scritta del concorso pubblico a tre posti di programmatore

La prova scritta teorico-professionale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di impiegato del quarto livello funzionale-retributivo, con qualifica di tecnico e professionalità di programmatore, avrà luogo giovedì 2 luglio 1981, alle ore 8,30.

I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'amministrazione alcuna comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi, nel giorno e nell'ora sopra indicati, a via Campo Marzio n. 74, muniti del documento di identità indicato nella domanda.

(3581)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di quarantotto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per l'anno accademico 1981-82.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare, interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, contenente modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1981-82, un concorso, per esami, per l'ammissione di quarantotto allievi ai corsi della Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

ventisette ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito di cui:

venticinque per il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

due per il primo anno del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmacia;

cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

dieci al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del Corpo veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una Forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra Forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della Forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una Forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due Forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa Forza armata e per più corsi di diverse Forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il Corpo sanitario dell'Esercito, presso la Scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la Scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il Corpo veterinario dell'Esercito, presso la Scuola del Corpo veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso la Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del Corpo veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre, durante gli studi universitari, presso gli istituti militari di cui al precedente art. 3, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di cinque anni, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

E' facoltà del Ministro della difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e in medicina veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni 1960, 1961, 1962, 1963 e 1964 ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1981, il titolo di studio valido per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla Forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina e dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1981, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della Forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Reparto da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1981;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, chimica e tecnologia farmaceutiche, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) Forza armata per cui si intende partecipare;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante del reparto od ente o dal capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel Corpo sanitario delle tre Forze armate prescelte o del Corpo veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna Forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice che sarà così composta:

a) da un maggiore generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola Forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale della Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 13.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma istituto «Santa Maria», via Tasso, 141, alle ore 8,30 del giorno 11 settembre 1981.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta di identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senza altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o Comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle Ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificato dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1956 e successivi;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f*), nella Forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del reparto da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando del Reparto.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel 1° e 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'Università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatorie di merito

Art. 19.

Le graduatorie di merito dei concorrenti, distinte per Forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del Collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per la destinazione dei concorrenti alle singole Forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione alla Università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato

conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (in carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata.

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 mar- 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in s.p.e. ed il tempo trascorso in Accademia e Scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero normalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministero della difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° anno di corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'Università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie di insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo, previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le Forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio dei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o in detti limiti di tempo, tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4, non conseguano l'abilitazione allo esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella Forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettano la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella Forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari una ferma di anni due allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

Agli allievi è concesso, a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, il proscioglimento della ferma con determinazione del Ministro della difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella Forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'Università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per somministrazione in uso degli effetti di vestiario e mantenimento negli istituti militari.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i concorsi di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 30 novembre 1978, numero 755, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 18.

Art. 27.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita annualmente la quota di spese generali a carico degli allievi, comprendente le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

La suddetta quota è fissata, per l'anno accademico 1981-82 in L. 200.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1981
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 269

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione
al concorso (in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1)
— ROMA . .

Il sottoscritto (2) . . . nato a . . il . . domiciliato in . . (provincia di . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1981-82 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del corso di (3) . . . per la nomina ad ufficiale (4) . . . . . . in s.p.e.

La Forza armata di assegnazione prescelta è (5) . . . . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . .;

2) di essere iscritto al distretto militare di . od ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di . . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6) . .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (7) . . . con la qualifica di (8) . . .;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (9) . . . . .

Unisce i seguenti documenti (10) . . . . . .

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

. . . ., lì . . . . .

Firma leggibile del candidato (11) . . . .

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne (11) . . . .

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare se di medicina e chirurgia, di chimica e tecnologia farmaceutiche o di veterinaria.

(4) Medico, chimico farmacista o veterinario.

(5) Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(7) Denominazione dell'Ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.

(8) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(9) Scrivere « inglese » oppure « francese » oppure « tedesco » solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(10) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la prescritta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(11) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . .

L'anno . . . mese di . . . . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il signor) (1) . . . . . genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) . . . . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di Sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

. . . ., lì . . . . .

I dichiaranti (o il dichiarante)
. . . .

Il sindaco . . . . .

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

Prescritto dall'art. 21, *lettera* n) *del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di Sanità militare interforze* (in carta bollata, possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . ., domiciliato a . . . . via . . . . n. . ., mi obbligo personalmente a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1981-82 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di Sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese so-

stenute dall'Accademia di Sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'Istituto, in applicazione della legge 14 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

. ., lì .

Firma (per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

I. — FISICA

1) *Tesi* n. 1.

a) Sottotesi 1/*A*: L'elettricità e sua natura.

b) Sottotesi 1/*B*: Maniera di porre in evidenza le cariche elettriche - legge di Coulomb.

c) Sottotesi 1/*C*: La luce: differenti teorie sulla natura di essa, mezzi in cui può propagarsi.

2) *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/*A*: Il magnetismo: magneti permanenti e non permanenti.

b) Sottotesi 2/*B*: Rapporti tra campo elettrico e campo magnetico.

c) Sottotesi 2/*C*: Il telefono: il suono: sua natura e mezzi in cui si puo propagare.

3) *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/*A*: La pila di Volta e l'elettrolisi.

b) Sottotesi 3/*B*: Differenza di potenziale ed intensità della corrente. Effetti del passaggio di essa.

c) Sottotesi 3/*C*: Velocità del suono dei vari mezzi: differenza tra altezza ed intensità di esso.

d) Sottotesi 3/*D*: Luce bianca e luce colorata: colori dell'iride. Le lenti.

4) *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/*A*: La resistenza elettrica, legge di Ohm, effetto Joule.

b Sottotesi 4/*B*: L'elettrocalamita ed il rocchetto di Ruhmkoref: applicazioni relative.

c) Sottotesi 4/*C*: Raggi catodici, anodici ed X: classificazione e differenze.

d) Sottotesi 4/*D*: Velocità della luce, relazione tra colore di essa e lunghezza d'onda.

5) *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/*A*: Differenze tra corrente continua ed alternata. Generatori adeguati per l'una e per l'altra.

b) Sottotesi 5/*B*: Timbro, eco, risonanza, interferenza dei suoni.

c) Sottotesi 5/*C*: Riflessione e rifrazione della luce: condizioni necessarie perchè possa avvenire l'uno o l'altro fenomeno.

d) Sottotesi 5/*D*: La radioattività naturale e le sue manifestazioni.

II. — CHIMICA

1) *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/*A*: Differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze.

b) Sottotesi 1/*B*: Ipotesi e legge di Avogadro.

c) Sottotesi 1/*C*: Metalli e non metalli.

d) Sottotesi 1/*D*: Differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2) *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/*A*: Legge delle proporzioni definite.

b) Sottotesi 2/*B*: Legge di Boyle.

c) Sottotesi 2/*C*: Atomi e molecole: peso atomico e numero atomico.

d) Sottotesi 2/*D*: Composti del carbonio conosciuti.

3) *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/*A*: L'atomo e la sua struttura.

b) Sottotesi 3/*B*: Isotopi e isobari. La valenza.

c) Sottotesi 3/*C*: Gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione.

d) Sottotesi 3/*D*: Composti dell'azoto.

4) *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/*A*: Stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo).

b) Sottotesi 4/*B*: Gli idrocarburi aromatici.

c) Sottotesi 4/*C*: Esempi e concetti di isomeria.

d) Sottotesi 4/*D*: Cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5) *Tesi n* 5.

a) Sottotesi 5/*A*: Classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali.

b) Sottotesi 5/*B*: Gli zuccheri e i polisaccaridi.

III. — BIOLOGIA

1) *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/*A*: Vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali.

b) Sottotesi 1/*B*: La circolazione nei mammiferi.

c) Sottotesi 1/*C*: Alimenti dell'uomo e costituzione di essi.

2) *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/*A*: Fanerogame e crittogame.

b) Sottotesi 2/*B*: Protozoi e metazoi: differenze fondamentali; classificazione dei metazoi.

3) *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/*A*: La sintesi clorofilliana.

b) Sottotesi 3/*B*: La respirazione animale; meccanismi ed organi della medesima.

c) Sottotesi 3/*C*: La nutrizione degli animali e dei vegetali.

4) *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/*A*: Storia della vita sulla terra ed evoluzione organica.

b) Sottotesi 4/*B*: Lo scheletro dell'uomo e degli animali.

c) Sottotesi 4/*C*: Gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.

5) *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/*A*: Il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale.

b) Sottotesi 5/*B*: L'escrezione: I reni e l'apparato urinario, la pelle.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(3480)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a tredici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ORISTANO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;
Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli, a numero tredici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Oristano.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere.

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) godimento dei diritti politici (e non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'inpiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Oristano, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico, dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Oristano in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche.

Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Oristano, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968 n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ula, operatore straordinario ula, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre Amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle Amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Oristano.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età;

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure copia autentica di detto certificato, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita),

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i qualli lo ritenga necessario.

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aereonautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quello di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente Autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Oristano e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Oristano intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Oristano, addì 16 febbraio 1981

Il direttore provinciale: SIGNORELLO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sarda, Cagliari, addì 16 marzo 1981
Registro n. 1 Poste, foglio n. 131

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Oristano

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(Domicilio o recapito per le comunicazioni: via, numero civico, cap., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per titoli a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 16 febbraio 1981, n. 1.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero) quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione; (2)

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., (3)

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti; (4)

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .; (5)

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . can la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(3481)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Adeguamento del bando del concorso pubblico a settecento posti di assistente (ruolo amministrativo) alla normativa introdotta dalla legge 23 aprile 1981, n. 155.

In attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 aprile 1981, n. 155, la prova orale, prevista dal primo comma dell'art. 5 del bando del concorso a settecento posti di assistente, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 89 del 31 marzo 1980), non sarà espletata.

In dipendenza di quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 del citato bando, saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 70 punti sui 100 a disposizione della commissione esaminatrice per la valutazione della unica prova concorsuale.

(3560)

Adeguamento del bando del concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo) alla normativa introdotta dalla legge 23 aprile 1981, n. 155.

In attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 aprile 1981, n. 155, la prova orale, prevista dal primo comma dell'art. 5 del bando del concorso a cinquecentotrentanove posti di commesso (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 67 dell'8 marzo 1980), non sarà espletata.

In dipendenza di quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 del citato bando, saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 70 punti sui 100 a disposizione della commissione esaminatrice per la valutazione dell'unica prova concorsuale.

(3561)

Diario della prova scritta di selezione del concorso pubblico a settecento posti di assistente (ruolo amministrativo).

La prova scritta di selezione del concorso pubblico a settecento posti di assistente (ruolo amministrativo) avrà luogo il giorno 29 giugno 1981 con inizio alle ore 9 nelle seguenti sedi:

Per i posti assegnati alle località di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Biella, Moncalieri e Ivrea:

sede d'esame: Torino, Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24.

Per i posti assegnati alle località di Genova, Imperia, La Spezia e Savona:

sede d'esame: Genova:

istituto professionale di Stato « J. Ruffini », via XX Settembre, 15;
istituto tecnico industriale « Giorgi », via Timavo, 63;
scuola media statale « L. Cambiaso », via L. Cambiaso, 6;
istituto nautico, succursale, corso Galilei, 7;
scuola media « A. Magnasco », corso Torino, 60;
scuola media « A. Magnasco », succursale, via Baroni, 11.

Per i posti assegnati alle località di Padova, Rovigo e Treviso:

sede d'esame: Milano:

istituto tecnico « Gino Zappa », viale Marche, 71;
liceo scientifico « Luigi Cremona », viale Marche, 73.

Per i posti assegnati alle località di Venezia e Belluno:

sede d'esame: Venezia-Mestre:

istituto tecnico commerciale statale « F. Foscari », via del Miglio, 38;
istituto tecnico commerciale statale « A. Gramsci », via L. A. Muratori, 5;
istituto tecnico statale commerciale « A. Gramsci » (sezione distaccata), via Catene, 95 (Marghera).

Per i posti assegnati alle località di Verona, Vicenza, Trento, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine:

sede d'esame: Verona:

istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66;
scuola media statale « Betteloni », circonvallazione Oriani n. 4.

Per i posti assegnati alla località di Ferrara:

sede d'esame: Ferrara, istituto tecnico per ragionieri « Vincenzo Monti », via Azzo Novello, 4.

Per i posti assegnati alle località di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Imola e Rimini:

sede d'esame: Bologna:

IV istituto tecnico commerciale per periti di azienda e corrispondenti in lingue estere, via Bigari, 3;
istituto tecnico commerciale statale « G. Marconi », via Matteotti, 7;
istituto salesiano « B. Vergine di S. Luca », via Jacopo della Quercia, 1;
scuola media « F. Zanotti », via Calori, 8;
scuola media « G. B. Gandino », via Graziano, 8.

Per i posti assegnati alla località di Ravenna:

sede d'esame: Ravenna, istituto tecnico industriale statale « N. Baldini » (I.T.I.), via Marconi, 2.

Per i posti assegnati alla località di Firenze:

sede d'esame: Firenze:

istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via Panciatichi, 27;
liceo scientifico « L. da Vinci », via di Marignolli, 1;
istituto tecnico « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10;
liceo classico «Galileo», via Martelli, 9;
liceo classico « Michelangelo », via della Colonna, 11;
liceo scientifico « Castelnuovo », viale Matteotti, 7;
liceo classico « Machiavelli », viale F. Strozzi, 1 (interno);
VI liceo scientifico, succursale di via degli Alfani, 58.

Per i posti assegnati alle località di Lucca, Livorno e Pisa:

sede d'esame: Livorno, istituto tecnico industriale statale « Galileo Galilei », via Galilei, 18.

Per i posti assegnati alle località di Grosseto, Arezzo, Massa Carrara, Pistoia e Siena:

sede d'esame: Grosseto:

istituto tecnico agrario statale, via dei Barberi, Cittadella degli Studi;
istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Fossombroni », via Sicilia, 45.

Per i posti assegnati alle località di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro:

sede d'esame: Ancona, liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;

Per i posti assegnati alle località di Chieti, Avezzano, Sulmona, Pescara, Teramo e L'Aquila:

sede d'esame: Pescara:

liceo ginnasio « G. D'Annunzio », via Venezia, 41;
liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Colle Marino.

Per i posti assegnati alle località di Perugia, Terni e Città di Castello:

sede d'esame: Perugia:

istituto tecnico industriale di Stato « A. Volta », località Piscille;
istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Emanuele II », piazzale A. Frank, 11;
liceo ginnasio « A. Mariotti », piazza S. Paolo, 3.

Per i posti assegnati alle località di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Monza, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Cassino e Civitavecchia:

sede d'esame: Roma:

liceo ginnasio « Augusto », via Gela;
liceo classico « F. Vivona », via della Fisica, 14;
liceo ginnasio « E. Q. Visconti », piazza Collegio Romano n. 4;
liceo ginnasio « G. Cesare », corso Trieste, 48;
liceo ginnasio « T. Mamiani », viale delle Milizie, 30;
liceo scientifico statale « G. B. Morgagni », via Fonteiana n. 119;
istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
istituto tecnico « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
istituto tecnico commerciale «Michelangelo», via Cavour, 258;
istituto tecnico commerciale « G. Salvemini », via Bezzecca, 14;
istituto tecnico per geometri « L. B. Alberti », viale Civiltà del Lavoro;
istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via Annibaldi, 2;
Palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy, EUR;
Palazzo dello Sport, EUR.

Per i posti assegnati alle località di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Aversa, Castellammare, Nola, Pozzuoli, Salerno e Nocera:

sede d'esame: Napoli:

istituto tecnico « M. Pagano », via A. D'Isernia;
IX liceo scientifico statale, via E. Gianturco, 56;
VI istituto tecnico industriale, via Manzoni, 53;
VI istituto tecnico industriale (succursale), via M. Caravaggio, 93;
scuola commerciale statale « E. De Nicola », via E. A. Mario.

Per i posti assegnati alle località di Matera e Potenza:

sede d'esame: Potenza:

liceo ginnasio « Q. Orazio Flacco », via Vaccaro, 19;
istituto magistrale statale « E. Gianturco », via Vaccaro, 19.

Per i posti assegnati alle località di Campobasso e Isernia:

sede d'esame: Campobasso, istituto tecnico industriale statale « Guglielmo Marconi », piazza S. Francesco, 16.

Per i posti assegnati alle località di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia, Vibo Valentia e Rossano:

sede d'esame: Reggio Calabria:

istituto tecnico commerciale « Piria », via Plebiscito;
liceo classico « T. Campanella », via Campanella;
istituto tecnico industriale « ex Panella », via E. Cuzzocrea;
istituto tecnico industriale « Vallauri », via E. Cuzzocrea, 38;
istituto magistrale « T. Gullì », via V. Emanuele, 62.

Per i posti assegnati alla località di Lecce:

sede d'esame: Lecce:

istituto tecnico industriale « E. Fermi », via Merine, 5;
istituto tecnico commerciale « O. G. Costa », via Trinchese.

Per i posti assegnati alle località di Bari, Brindisi, Foggia, Taranto ed Andria:

sede d'esame: Bari:

istituto tecnico industriale statale « Marconi », piazza Poerio;
IV istituto tecnico commerciale statale, via Fratelli Rosselli, 1;
istituto tecnico statale commerciale e per geometri « Giulio Cesare », viale Einaudi;
liceo ginnasio « O. Flacco », via Pizzoli, 58.

Per i posti assegnati alle località di Messina:

sede d'esame: Messina:

liceo scientifico « Archimede », viale Regina Margherita, 3;
istituto tecnico statale commerciale « A. M. Jaci », via C. Battisti;
istituto tecnico autonomo per geometri « G. Minutoli », via Università, 2.

Per i posti assegnati alle località di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani:

sede d'esame: Palermo, Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino.

Per i posti assegnati alle località di Catania, Ragusa, Siracusa e Noto:

sede d'esame: Siracusa:

istituto tecnico commerciale « A. Rizza », via A. Diaz, 12;
liceo scientifico statale « O. M. Corbino », viale Regina Margherita, 16.

Per i posti assegnati alle località di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari ed Iglesias:

sede d'esame: Cagliari:

liceo ginnasio « G. M. Dettori », via Palomba, 50;
liceo ginnasio « Siotto Pintor », via Trento, 99;
liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria, 5;
istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », viale Ciusa, 4.

Nel caso di sedi d'esame suddivise in più scuole, la ripartizione dei candidati tra le stesse sarà disponibile, a partire dal 22 giugno 1981, presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. delle città ove avrà luogo la prova scritta; per Roma i candidati dovranno rivolgersi alla sede centrale.

(3562)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente (ruolo amministrativo) per gli uffici di Aosta.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente per gli uffici di Aosta, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte 2ª) n. 23 del 24 gennaio 1981, avranno luogo in Aosta presso il salone delle manifestazioni del palazzo regionale della Valle d'Aosta, piazza Deffeyes, nei giorni 5 e 6 luglio 1981 con inizio alle ore 8.

(3563)

Diario della prova scritta di selezione del concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo).

La prova scritta di selezione del concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo) avrà luogo il 28 giugno 1981 con inizio alle ore 9 nelle seguenti sedi:

Per i posti assegnati alle località di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Biella, Moncalieri ed Aosta:

sede d'esame: Torino, Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24.

Per i posti assegnati alle località di Genova, Imperia, La Spezia e Savona:

sede d'esame: Genova:

liceo ginnasio « A. Doria », via Armando Diaz, 8;
istituto professionale « J. Ruffini », via XX Settembre, 15.

Per i posti assegnati alle località di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e Monza:

sede d'esame: Milano:

istituto tecnico « Gino Zappa », viale Marche, 71;
liceo scientifico « Luigi Cremona », viale Marche, 73;
istituto magistrale « Carlo Tenca », Bastioni di Porta Volta, 16.

Per i posti assegnati alle località di Belluno, Padova, Venezia, Rovigo, Treviso, Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine:

sede d'esame: Padova:

III istituto tecnico industriale, via G. Leopardi, 14;
istituto tecnico industriale « G. Marconi », via Manzoni, 80;
liceo scientifico « E. Fermi », via Configliachi, 1.

Per i posti assegnati alle località di Verona, Vicenza e Trento:

sede d'esame: Verona, istituto tecnico « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66.

Per i posti assegnati alle località di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Imola e Rimini:

sede d'esame: Bologna:

istituto tecnico « Guglielmo Marconi », via Matteotti, 7;
istituto tecnico per periti aziendali, via Bigari, 3.

Per i posti assegnati alle località di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena e Piombino:

sede d'esame: Firenze:

istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via di Terzolle, 91;

istituto tecnico industriale, via Panciatichi, 27;
istituto magistrale «Pascoli», viale Don Minzoni, 58;
istituto tecnico «Duca d'Aosta», via della Colonna, 18.

Per i posti assegnati alle località di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro:

sede d'esame: Ancona:
istituto magistrale «Ferrucci», via Cadore, 1;
liceo scientifico «Luigi di Savoia», via Vecchini, 2.

Per i posti assegnati alle località di Chieti, Avezzano, Sulmona, Pescara e Teramo:

sede d'esame: Pescara, liceo ginnasio «G. D'Annunzio», via Venezia, 41.

Per i posti assegnati alle località di Perugia, Terni e Città di Castello:

sede d'esame: Perugia, istituto tecnico commerciale, via Emanuele II, piazza Anna Frank, 11.

Per i posti assegnati alle località di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Cassino e Civitavecchia:

sede d'esame: Roma:
scuola media EUR, via Civiltà del Lavoro, 4;
istituto tecnico «Leon Battista Alberti», viale Civiltà del Lavoro, 4;
liceo scientifico «Keplero», via Corrado Segré, 8;
liceo «Francesco Vivona», via della Fisica, 14;
scuola media «Enrico De Nicola», viale Carlo Tommaso Odescalchi, 75;
scuola media «Antonio Locatelli», viale Carlo Tommaso Odescalchi, 98;
scuola media Grottaperfetta, via di Grottaperfetta n. 302;
scuola media «Alberto Einstein», via Silvestro Gherardi, 85;
scuola media «Luigi Fantappiè», via Giuseppe Bagnera, 64;
scuola media «Alessandro Severo», via Alessandro Severo, 208;
scuola media «Antonio Vivaldi», via Alessandro Severo, 210;
istituto tecnico industriale «G. Armellini», largo Beato Placido Riccardi, 13;
scuola media «Edmondo De Amicis», via Valco S. Paolo n. 19;
scuola media «Alessandro Manzoni», viale di Villa Pamphili, 7;
istituto tecnico per geometri «Medici del Vascello», via Fonteiana, 111;
liceo scientifico «G. B. Morgagni», via Fonteiana, 119;
liceo «E. Q. Visconti», piazza del Collegio Romano, 4;
scuola media «A. Pacinotti», via Gabriele Camozzi, 8;
istituto magistrale «Gelasio Caetani», viale Mazzini, 36;
scuola media «Col di Lana», via Col di Lana, 5;
scuola media «Cola di Rienzo», via Caposile, 1;
istituto professionale per commercio «Francesco Ferrara», via Caposile, 1;
liceo «Tito Lucrezio Caro», via Venezuela, 30;
liceo «Giulio Cesare», corso Trieste, 48;
scuola media «Enrico Mestica», via Cerveteri, 53;
scuola media «Principessa di Piemonte», via Adria, 19;
scuola media «Francesco Petrarca», via Camilla, 75;
scuola media «Carlo Petrocchi», via Tuscolana, 208.

Per i posti assegnati alle località di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Aversa, Castellammare, Nola e Pozzuoli:

sede d'esame: Napoli:
liceo scientifico «G. Mercalli», via A. D'Isernia;
istituto tecnico «M. Pagano», via A. D'Isernia;
IX liceo scientifico, via Emanuele Gianturco, 56;
scuola media Saba e Filzi, via Acitillo, 90;
istituto tecnico commerciale «Enrico De Nicola», via E. A. Mario;
scuola media statale «Cesare Pavese», via Domenico Fontana, 176;
VI istituto tecnico industriale, via Manzoni, 53;
VI istituto tecnico industriale succursale, via Caravaggio n. 93;
liceo scientifico «L. Caro», via Manzoni, 54.

Per i posti assegnati alle località di Salerno, Nocera e Potenza:

sede d'esame: Salerno, istituto tecnico «A. Genovesi», via Principessa Sichelgaita, 12/4.

Per i posti assegnati alle località di Campobasso ed Isernia:

sede d'esame: Campobasso, istituto tecnico industriale «G. Marconi», piazza S. Francesco, 16.

Per i posti assegnati alle località di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia, Vibo Valentia e Rossano:

sede d'esame: Reggio Calabria:
scuola media «Vittorino da Feltre», via Cannizzaro, 12;
scuola media «Diego Vitrioli», via Possidonea;
istituto tecnico commerciale «R. Piria», via Piria.

Per i posti assegnati alle località di Bari, Foggia, Andria e Matera:

sede d'esame: Bari:
istituto tecnico industriale «G. Marconi», piazza Poerio;
istituto tecnico commerciale «G. Cesare», viale Einaudi;
IV istituto tecnico commerciale, via F. Rosselli, 1.

Per i posti assegnati alle località di Brindisi, Taranto e Lecce:

sede d'esame: Lecce:
istituto tecnico industriale «E. Fermi», via Merine, 7;
scuola elementare «C. Battisti», via Achille Costa, 7.

Per i posti assegnati alle località di Agrigento, Palermo, Trapani e Sciacca:

sede d'esame: Palermo:
liceo classico «Garibaldi», via C. Rotolo, 3;
Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino;
istituto tecnico «F. Crispi», succursale di via Generale Arimondi;
istituto tecnico industriale «Ettore Majorana», via La Marmora, 60.

Per i posti assegnati alle località di Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e Noto:

sede d'esame: Catania:
scuola media «Dante Alighieri», via Cagliari, 59;
istituto tecnico commerciale «Carlo Gemellaro», corso Indipendenza, 228.

Per i posti assegnati alla località di Messina:

sede d'esame: Messina, liceo scientifico «Archimede», viale Regina Margherita, 3 (stabile ex Cappellini).

Per i posti assegnati alle località di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Iglesias:

sede d'esame: Cagliari:
liceo ginnasio «G. M. Dettori», via Palomba, 50;
istituto magistrale «Eleonora D'Arborea», via Amat, 7.

Nel caso di sedi d'esame suddivise in più scuole, la ripartizione dei candidati tra le stesse sarà disponibile, a partire dal 22 giugno 1981, presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. delle città ove avrà luogo la prova scritta; per Roma i candidati dovranno rivolgersi alla sede centrale.

(3564)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ventotto posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Genova (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1981, pag. 3592, numero redazionale 3270, si comunica che le prove di esame relative al concorso a ventotto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Genova, avranno luogo a Genova, presso il padiglione « D » della fiera del Mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 15 luglio 1981, ore 8,30;

prova pratica di dattilografia: 16 luglio 1981, ore 8,30.

(3565)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Mozzon Luigi, nato a Udine il 16 settembre 1942	punti	95	su 100
Settembrini Piergiorgio, nato a Villerba il 9 aprile 1944	»	95	»
Barile Carlo, nato a Torino il 27 settembre 1940	»	90	»
Cascio Francesco Paolo, nato a Polizzi Generosa il 14 dicembre 1941	»	90	»
Caratelli Maurizio. nato a Roma il 13 ottobre 1938	»	84	»
Ferrozzi Giuseppe, nato a Foggia il 19 novembre 1945	»	80	»
Gamuzza Francesco, nato a Tripoli il 25 giugno 1939	»	80	»
Agus Giovanni Battista, nato ad Ales il 16 dicembre 1943	»	75	»
Rea Mino, nato a Bellegra il 27 luglio 1943	»	75	»
Farina Gianpaolo, nato a Nuoro il 12 agosto 1942	»	72	»
Valitutti Pasquale, nato a Bellosguardo il 9 luglio 1941	»	72	»
Manfredi Attilio, nato a Reggio Emilia il 6 gennaio 1943	»	70	»
Miani Sergio, nato a Cervignano del Friuli il 22 dicembre 1944	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3139)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1980, registrato il 21 novembre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 393 di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1981, registrato il 5 febbraio 1981, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 319 di conferma del presidente della commissione stessa;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 12 luglio 1980:

1) Sullo Pietro	punti	24,07
2) Faso Ignazio	»	22,86
3) Rotolo Enzo	»	19,95

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Sullo Pietro;
2) Faso Ignazio;
3) Rotolo Enzo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1981

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1981
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 269

(3596)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1981, n. 8.

Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52: « Legge regionale forestale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede al rifinanziamento degli interventi di cui al titolo I della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, con fondi propri o con fondi assegnati alla Regione dallo Stato o altrimenti disponibili.

Art. 2.

Per gli interventi stabiliti dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono fissati i seguenti stanziamenti di spesa:

articoli 8, 10, 19, 20, lettera *a*): 6.900 milioni per l'esercizio 1981, 6.900 milioni per l'esercizio 1982, 7.450 milioni per l'esercizio 1983, 6.650 milioni per l'esercizio 1984, 6.620 milioni per l'esercizio 1985;

art. 20, lettera *b*), 21 e 22: 500 milioni per l'esercizio 1981, 500 milioni per l'esercizio 1982, 500 milioni per l'esercizio 1983, 400 milioni per l'esercizio 1984, 400 milioni per l'esercizio 1985;

art. 11: 100 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-85;

art. 12: 250 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-85;

art. 17: 200 milioni per l'esercizio 1981, 200 milioni per l'esercizio 1982, 221 milioni per l'esercizio 1983, 200 milioni per l'esercizio 1984, 200 milioni per l'esercizio 1985;

art. 18: 100 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-85;

art. 23: 140 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-85;

art. 25: 450 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-85;

art. 26: 1.600 milioni per l'esercizio 1981, 1.600 milioni per l'esercizio 1982, 1.600 milioni per l'esercizio 1983, 1.400 milioni per l'esercizio 1984, 1.400 milioni per l'esercizio 1985;

art. 27: 400 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-85;

art. 28 e 29: 331 milioni per l'esercizio 1981, 331 milioni per l'esercizio 1982, 350 milioni per l'esercizio 1983, 331 milioni per l'esercizio 1984, 331 milioni per l'esercizio 1985;

art. 30: 500 milioni quale limite di impegno per l'esercizio 1981 e per la durata di 20 anni;

art. 31, primo comma: 50 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-85;

art. 31, secondo comma: 10 milioni per ciascun esercizio per il periodo 1981-85.

Art. 3.

La giunta regionale promuove ed attua le attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale.

Per gli interventi previsti dal presente articolo è fissato il seguente stanziamento di spesa:

285 milioni per l'esercizio 1981, 253 milioni per l'esercizio 1982, 250 milioni per l'esercizio 1983, 199 milioni per l'esercizio 1984, 197 milioni per l'esercizio 1985.

Art. 4.

I programmi di cui al titolo 1 - articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 - sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 5.

Per tutti gli interventi contemplati dagli articoli della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 32, quarto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorge l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1981 in lire 11.816 milioni, si provvede come segue:

in quanto a lire 10.000 milioni, relativi agli interventi previsti dalla legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52, di cui agli articoli 8, 10, 19, 20, lettera *a*) (per 6.000 milioni), art. 20, lettera *b*), 21 e 22 (per 400 milioni), art. 11 (per 100 milioni), art. 12 (per 250 milioni), art. 17 (per 150 milioni), art. 18 (per 100 milioni), art. 23 (per 140 milioni), art. 25 (per 450 milioni), art. 26 (per 1.000 milioni), art. 27 (per 400 milioni), art. 28 e 29 (per 300 milioni), art. 30 (per 500 milioni), art. 31, primo comma (per 50 milioni), art. 31, secondo comma (per 10 milioni) e

in quanto a lire 150 milioni relativi agli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, mediante riduzione del cap. 196219760: « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Rifinanziamento legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52 ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;

in quanto a lire 1.816 milioni, relativi agli interventi previsti dalla legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52, di cui agli articoli 8, 10, 19, 20, lettera *a*) (per 900 milioni), art. 20, lettera *b*), 21 e 22 (per 100 milioni), art. 17 (per 50 milioni), art. 26 (per 600 milioni), artt. 28 e 29 (per 31 milioni) e in quanto a lire 135 milioni relativi agli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, mediante utilizzazione parziale della quota 1981 delle previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

per gli esercizi 1982 e 1983 si provvede per lire 10.000 milioni mediante utilizzazione dei rispettivi stanziamenti di lire 10.000 milioni della categoria seconda del titolo primo della spesa (spesa programmata) del bilancio pluriennale 1981-1983 e per la restante spesa mediante le assegnazioni statali di cui alla legge n. 984/77.

Per gli esercizi 1984 e 1985 si provvede rispettivamente per lire 1.180 milioni e lire 1.148 milioni mediante le assegnazioni statali di cui alla legge n. 984/77 e per lire 10.000 milioni a carico delle risorse regionali.

Art. 7.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazioni in aumento:	Competenza	Cassa
Cap. 021002019. — **Assegnazioni sulla legge 27 dicembre 1977, numero 984: « Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani »**	1.816.000.000	1.816.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196219760	10.000.000.000	10.000.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 012101473. — Attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/77 (art. 3 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	135.000.000	135.000.000
Cap. 012101476. — Attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale (art. 3 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8) . .	150.000.000	150.000.000
Cap. 012101477. — Contributi in conto capitale per interventi per il miglioramento di boschi esistenti, per l'arboricoltura da legno, per rimboschimenti protettivi e ricostituzione di superfici boscate di cui agli articoli 20, lettera *b*), 21, 22 della legge regionale n. 52/78	400.000.000	400.000.000
Cap. 012101479. — Interventi per la difesa idrogeologica di cui agli articoli 8, 10, 19, 20, lettera *a*), della legge regionale n. 52/78 e legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/77	900.000.000	900.000.000
Cap. 012101482. — Interventi per la difesa idrogeologica di cui agli articoli 8, 10, 19, 20, lettera *a*), della legge regionale numero 52/78	6.000.000.000	6.000.000.000
Cap. 012101483. — Catasto opere di sistemazione idraulico-forestale e servizio neve e valanghe di cui all'art. 11 della legge regionale n. 52/78 . .	100.000.000	100.000.000
Cap. 012101484. — Pronto intervento per ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 52/78 . . .	250.000.000	250.000.000
Cap. 012101485. — Difesa fitosanitaria di cui all'art. 18 della legge regionale n. 52/78 . . .	100.000.000	100.000.000
Cap. 012101486. — Pianificazione forestale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 52/78 .	140.000.000	140.000.000
Cap. 012101487. — Pascoli montani di cui all'art. 25 della legge regionale n. 52/78	450.000.000	450.000.000
Cap. 012101488. — Spese per la produzione di materiale forestale di cui agli articoli 28, 29 della legge regionale n. 52/78 . . .	300.000.000	300.000.000
Cap. 012101489. — Fondo forestale regionale di cui all'art. 30 della legge regionale n. 52/78 . .	500.000.000	500.000.000
Cap. 012101491. — Contributi per la realizzazione di strade silvo-pastorali e di impianti a fune di cui all'art. 26 della legge regionale n. 52/78	1.000.000.000	1.000.000.000
Cap. 012101492. — Carta forestale e dei dissesti e statistica forestale di cui all'art. 31, primo comma, della legge regionale n. 52/78	50.000.000	50.000.000
Cap. 012101493. — Formazione professionale di cui all'art. 31, secondo comma, della legge regionale n. 52/78	10.000.000	10.000.000
Cap. 012101494. — Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali di cui all'art. 17, della legge regionale n. 52/78	150.000.000	150.000.000.000
Cap. 012101496. — Contributi in conto capitale per interventi per il miglioramento dei boschi esistenti, per l'arboricoltura da legno, per rimboschimenti protettivi e ricostituzione di superfici boscate di cui agli articoli 20, lettera *b*), 21, 22 della legge regionale n. 52/78, somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/77	100.000.000	100.000.000
Cap. 012101497. — Interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali di cui all'art. 17 della legge regionale numero 52/78 - somma finanziata con assegnazione statale di cui alla legge n. 984/77	50.000.000	50.000.000
Cap. 012101498. — Contributi per la realizzazione di strade silvo-pastorali e di impianti a fune di cui all'art. 26 della legge regionale n. 52/78 - somma finanziata con assegnazioni statali di cui alla legge n. 984/77	600.000.000	600.000.000
Cap. 012101499. — Spese per la produzione di materiale forestale di cui agli articoli 28, 29 della legge regionale n. 52/78 - somma finanziata con assegnazioni statali di cui alla legge 984/77	31.000.000	31.000.000
Cap. 012101546. — Contributi ai consorzi ed aziende consorziali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 52/78	400.000.000	400.000.000
Totale . . .	11.816.000.000	11.816.000.000

Alle variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione delsegnazione statali provvederà la giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 20 marzo 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1981, n. 9.

Rifinanziamento della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85: « Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice e successive modificazioni ed integrazioni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice è rifinanziata la legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, e successive integrazioni, con lo stanziamento di spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000 inclusi.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede:

per l'esercizio 1981 mediante riduzione di lire 1.500 milioni del cap. 196219760: « Fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Ulteriore fondo per contributi in annualità per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;

per gli esercizi successivi al 1981 mediante l'utilizzazione della spesa programmata dalla categoria I - titolo I, del bilancio pluriennale 1981-83.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	1.500.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	1.500.000.000
	1.500.000.000	1.500.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 011201153. — Contributi in annualità per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice .	1.500.000.000	1.500.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 20 marzo 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1981, n. **10**.

Contributo per la candidatura di Cortina d'Ampezzo quale sede dei giochi olimpici invernali 1988.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, considerata l'importanza, sotto il profilo sportivo, turistico ed economico, per il Veneto e per la zona montana bellunese, dell'effettuazione dei giochi olimpici invernali del 1988 in Cortina d'Ampezzo, contribuisce con la somma di lire 350 milioni alle spese sostenute dal « Comitato di promozione per i XV Giochi olimpici invernali 1988 - Cortina d'Ampezzo » a sostegno della candidatura di detto comune a sede della manifestazione.

Il contributo regionale è concesso per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) attività promozionali e pubblicitarie;

b) studi e progettazioni degli impianti sportivi, delle strutture ed infrastrutture necessari ai fini della presentazione della candidatura;

c) spese generali del comitato di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il contributo è corrisposto con deliberazione della giunta regionale in unica soluzione a favore del comitato di cui al precedente articolo, previa presentazione di domanda corredata dal programma di massima delle iniziative da realizzare.

Il comitato è tenuto a presentare alla giunta regionale, entro il termine stabilito dalla giunta medesima, la rendicontazione dell'impiego della somma concessa.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1981, si fa fronte mediante riduzione di lire 350 milioni del capitolo 196119720: « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196119720	350.000.000	350.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 033003273. — Contributo al comitato di promozione per i XV giochi olimpici invernali 1988 - Cortina d'Ampezzo (capitolo di nuova istituzione)	350.000.000	350.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 20 marzo 1981

BERNINI

(2426)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1981, n. **1**.

Approvazione del bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 7 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato in L. 951.344.760.455 lo stato di previsione di competenza ed in L. 963.245.890.455 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione per l'esercizio finanziario 1981 (tabella n. 1).

Art. 2.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata afferente l'esercizio finanziario 1981.

Art. 3.

E' approvato in L. 951.344.760.455 lo stato di previsione di competenza ed in L. 963.245.890.455 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1981 (tabella n. 2).

Art. 4.

E' approvato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dello stato di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 5.

E' autorizzata l'iscrizione al bilancio 1981 dell'avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 1980 per l'importo di L. 64.600.000.000.

Tale avanzo risulta così formato:

A) Eliminazione di residui per slittamento limiti di impegno (mutui)	L. 5.950.000.000
B) Altre economie nei residui e relative perenzioni	» 3.850.000.000
C) Economie varie del bilancio 1980 . .	» 8.904.000.000
D) Trasferimento dal 1980 al 1981 di somme vincolate non impegnate	» 45.896.000.000
	L. 64.600.000.000

Art. 6.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 annesso alla presente legge (allegato n. 1) ed i suoi sub-allegati, redatti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 335/1976 e dell'art. 36 della legge regionale n. 18/1978.

Art. 7.

E' approvata la classificazione economico-funzionale delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 annessa alla presente legge (allegato n. 2).

Art. 8.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1981, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate da leggi statali o regionali.

Art. 9.

Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nello allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 7150 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'allegato n. 3 di cui al comma precedente secondo le disposizioni contenute nell'art. 41, della legge regionale n. 18/1978.

Art. 10.

La giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 7160) e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, in conformità ai criteri che disciplinano l'impegno del «fondo di riserva per le spese impreviste» di cui all'art. 42 della legge regionale n. 18 del 1978.

Le deliberazioni della giunta che dispongono prelevamenti dal fondo di cui al comma precedente devono essere presentate entro trenta giorni dalla loro adozione al consiglio regionale per la relativa convalida.

Art. 11.

I prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 43 della legge regionale n. 18/1978 e relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa per l'esercizio finanziario 1981 sono disposti con delibere del consiglio regionale non soggette a controllo.

Art. 12.

Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri è approvato il bilancio pluriennale 1981-83 annesso alla presente legge (allegato n. 4)

Art. 13.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 1° comma, della legge regionale n. 18/1978 è apporvato il bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1981 dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB), le cui previsioni complessive di competenza risultano:

Entrate	L. 99.778.500.000
Spese	» 99.778.500.000

Art. 14.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, primo comma, della legge regionale n. 18/1978 è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'Artigianato (ARSA), le cui previsioni complessive di competenza risultano:

Entrate	L. 755.000.000
Spese	» 755.000.000

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 marzo 1981

VERRASTRO

(*Omissis*).

(2298)

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1981, n. 2.

Modifica alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terz'ultimo comma della legge regionale 21 maggio 1980, n. 33, viene così modificato:

Ai componenti gli organi della comunità montana, residenti fuori della sede dell'ente, spetta, per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza con mezzo privato.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 marzo 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1981, n. 3.

Attuazione di un programma di interventi regionali per la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi assistenziali a favore delle persone anziane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, in armonia con i principi tendenti a realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale, promuove la ristrutturazione ed il potenziamento di servizi socio-assistenziali per le persone anziane, atti a rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione e disagio.

Art. 2.

La Regione promuove e favorisce in particolare, mediante erogazione di contributi la trasformazione in case protette delle case di riposo site nel territorio regionale.

Detti interventi devono tendere all'accoglimento, in caso di comprovata necessità, delle persone anziane, di cui al successivo art. 3, in idonee strutture con assistenza preferibilmente mista e razionalmente distribuite sul territorio.

Art. 3.

La casa protetta è un servizio inteso a garantire adeguata assistenza a persone anziane, per le quali non sia ipotizzabile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio, con particolare riguardo alle persone in stato di non autosufficienza fisica o psichica.

Art. 4.

Le case protette ristrutturate o potenziate con i finanziamenti regionali di cui alla presente legge devono presentare gli standards strutturali di seguito definiti:

la ricettività massima è determinata in n. 70 posti;

la zona destinata al riposo deve essere dotata di camere a uno e due letti con i necessari servizi igienici;

l'ampiezza minima delle camere è determinata nella misura di: mq 12 per le camere ad un posto-letto, mq 16 per le camere a due posti-letto;

i servizi igienici devono essere adeguati alle particolari necessità degli anziani e provvisti degli accorgimenti per facilitarne l'uso da parte delle persone invalide;

ogni casa di riposo deve essere dotata di spazi collettivi destinati alla vita di relazione, alle attività ricreative e diurne, alle attività di mobilizzazione e riattivazione funzionale degli ospiti;

nelle case ad alta ricettività devono essere previsti spazi che favoriscano l'autonomia di piccoli gruppi;

ogni casa protetta deve essere dotata di un regolamento che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione.

Art. 5.

La Regione può concedere contributi in conto capitale per la ristrutturazione, la sistemazione, l'ampliamento di edifici adibiti a case di riposo con l'obiettivo di adeguarli ai criteri strutturali delle case protette di cui all'articolo precedente.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi ai comuni singoli o associati ed alle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza con sede nel territorio regionale.

Art. 6.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'art. 5 devono essere presentate alla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono contenere i seguenti elementi e la relativa documentazione:

progetto di massima dei lavori con relazione tecnica sulla spesa e relativo piano finanziario;

titolo comprovante la proprietà dell'immobile da ristrutturare;

deliberazione se la richiesta è avanzata da enti pubblici assistenziali o dai comuni.

Art. 7.

Sulla base delle domande pervenute il consiglio regionale approva il piano di concessione dei contributi predisposto dalla giunta stabilendo altresì il limite massimo della spesa ammessa a contributo per ciascuna opera.

La ripartizione dei contributi è effettuata tenuto conto di una razionale distribuzione dei servizi sul territorio.

Gli immobili che abbiano beneficiato del contributo, destinati a case protette, devono conservare tale destinazione per almeno venti anni.

I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale e sono liquidati in due soluzioni: per il 50 per cento dopo l'approvazione del piano e per la restante quota in relazione allo stato di avanzamento dei lavori su richiesta dell'ente interessato corredata da apposita certificazione dell'ufficio tecnico o del direttore dei lavori.

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 4 miliardi nel biennio 1981-82.

La spesa per il 1981, determinata in lire 2 miliardi, farà carico ad apposito capitolo del bilancio così denominato « Contributi in conto capitale per la ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento di edifici destinati a case di riposo ».

La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso relativo al bilancio pluriennale 1981-83.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa.

Art. 9.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 marzo 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1981, n. 4.

Art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 - Designazione autorità competente a rilasciare l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, quale autorità competente a rilasciare le autorizzazioni agli scarichi diretti nelle acque del mare, è designato il sindaco del comune competente per territorio.

Per la relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa il sindaco si avvale direttamente dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 marzo 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1981, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5: « Norme concernenti l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in attuazione degli articoli 12/12-bis e 13 della legge 1° agosto 1974, n. 386 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 45, recante norme concernenti l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in attuazione degli articoli 12, 12-*bis* e 13 della legge 1° agosto 1974, n. 386, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

Art. 11. — E' sostituito dal seguente:

« Il ricovero in istituti di cura o case di cura non convenzionati o classi diverse da quelle convenzionate la Regione rimborsa all'avente diritto una quota non inferiore alla spesa media sostenuta per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione.

Nel caso in cui non esistono convenzioni con le case di cura di cui al comma precedente la Regione rimborsa una quota pari alla retta stabilita a livello nazionale per analoghe prestazioni presso le case di cura classificate nella fascia funzionale « C » ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1975.

Nel caso di ricovero d'urgenza non è necessaria la preventiva autorizzazione, ma se ne deve dare comunicazione entro e non oltre cinque giorni e l'autorizzazione da parte della Regione e subordinata all'accertamento della effettiva urgenza ».

Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-*bis*. — Gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera residenti nella regione Basilicata che si ricoverano in istituti di cura ubicati nel territorio nazionale o in ospedali o in istituti di cura di uno Stato estero, con i quali non esistano convenzioni, per essere sottoposti ad interventi o prestazioni di alta specializzazione che non possono essere tempestivamente e adeguatamente soddisfatti presso strutture pubbliche o private convenzionate, possono richiedere un contributo a titolo di rimborso spese invece della quota di cui al precedente art. 11.

La richiesta di ammissione al contributo, da inoltrarsi prima del ricovero a cura degli interessati al presidente della giunta regionale, dovrà essere sottoposta, per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma, al parere di un collegio medico.

Il collegio medico, che dovrà pronunciarsi entro e non oltre il ventesimo giorno dalla richiesta, è composto da tre sanitari in servizio di ruolo presso strutture sanitarie pubbliche ubicate nel territorio regionale, nominati dalla giunta regionale.

Il collegio medico, nel quale l'assistito può farsi rappresentare da un medico di fiducia, può avvalersi della consulenza di primari ospedalieri o docenti universitari esperti in relazione alle prestazioni sanitarie oggetto di esame.

La giunta regionale delibera sulla concessione del contributo tenuto conto del parere del collegio predetto in relazione alle spese inerenti l'intervento o la prestazione.

In casi particolari la giunta regionale può corrispondere un anticipo, previa presentazione di un preventivo di spesa documentato, per i ricoveri che siano stati già autorizzati.

Qualora si dimostri l'assoluta urgenza del ricovero non è necessaria la preventiva autorizzazione, ma se ne deve dare comunicazione entro cinque giorni. Il collegio medico di cui ai precedenti commi deve esprimersi sulla sussistenza delle ragioni di urgenza.

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 marzo 1981

VERRASTRO

(2299)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1981, n. 6.

Modifica alla legge regionale n. 22 del 1° luglio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 21 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22 è così sostituito:

«La regione Basilicata partecipa con un proprio conferimento — ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 — alla dotazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle aziende artigiane, previo accordo con la stessa.

Tale conferimento regionale è destinato alla concessione di contributi in conto interessi sulla parte del finanziamento eccedente l'importo massimo stabilito per la Cassa per il credito alle aziende artigiane, alle condizioni e sui limiti fissati dalle disposizioni statali.

Le somme non utilizzate, ai fini del comma precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, qualora siano esaurite le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti statali, potranno essere utilizzate per l'intero importo dei finanziamenti richiesti.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane dovrà trimestralmente far pervenire all'assessorato all'artigianato un riepilogo riassuntivo, di cui verrà trasmessa copia al comitato tecnico consultivo ».

Art. 2.

L'art. 30 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22, è così sostituito:

«La regione Basilicata può concedere contributi in conto interessi per le operazioni bancarie a breve termine contratte per esigenze connesse alla gestione dell'azienda, per un importo non superiore a L. 5.000.000 e per una durata di 18 mesi.

Per le cooperative l'importo massimo può raggiungere L. 6.000.000 ».

Art. 3.

L'art. 41 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22, è così sostituito:

« La giunta regionale delibera semestralmente l'erogazione del contributo di cui all'art. 38 lettera *b*).

La misura massima del contributo è fissata in sei volte le quote sociali effettivamente versate ».

Art. 4.

L'art. 44 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22, è così sostituito:

« Il contributo regionale in conto interessi di cui all'art. 38 lettera *d*), in favore dei soci della cooperativa, per le operazioni di credito di esercizio garantite dalla cooperativa stessa e non assistite da altre agevolazioni in conto interessi, è concesso in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento, stabilito dalle vigenti norme statali, e quello pagato dai mutuatari stabilite dalle stesse disposizioni.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso fino a concorrenza di un ammontare massimo di L. 6.000.000 del credito bancario complessivamente ottenuto anche con più operazioni da ogni singola impresa artigiana. A tale effetto per ogni singola operazione, l'ammontare del credito assistito da contributo, è considerato, fino al rimborso della somma corrispondente nella sua originaria interezza.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente dalla Regione all'istituto di credito che ha concesso il prestito.

Per usufruire di tale beneficio gli artigiani devono produrre domanda, corredata dai seguenti documenti:

a) estremi della delibera del consiglio di amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a loro favore;

b) copia della concessione dell'istituto di credito dei relativi affidamenti;

c) copia del provvedimento dal quale risulti la misura di eventuali altri contributi concessi da altri enti ».

Art. 5.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti già previsti dalla legge regionale 1° luglio 1976, n. 22.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 aprile 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1981, n. **7.**

Rifinanziamento della legge regionale 8 marzo 1978, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le autorizzazioni di spesa, disposte dall'art. 18 della legge regionale, n. 12, dell'8 marzo 1978, sono proragate fino al 1983.

Le leggi di bilancio stabiliranno gli stanziamenti a carico dei singoli esercizi finanziari fino al 1983.

La relativa copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità, indicate nel citato art. 18, non impegnate a tutto il 31 dicembre 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 aprile 1981

VERRASTRO

(2694)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **93.**

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 22 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

(3359)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **94.**

IRPET - Rendiconto generale per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 23 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **95.**

ERTAG - Rendiconto anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 23 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **96.**

ETSAF - Rendiconto anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 23 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **97.**

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 conseguente alle risultanze finali del conto consuntivo 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 23 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **98.**

Legge di bilancio 1980 - Variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 23 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **99.**

Legge di bilancio 1980 - Terza variazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 23 *dicembre* 1980)

(*Omissis*).

(3360)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1980, n. **35.**

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubbblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 10 *febbraio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative alla articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, modificato con i propri decreti:

23 luglio 1976, n. 37;

26 ottobre 1976, n. 54;

2 febbraio 1977, n. 5;

17 maggio 1977, n. 21;
22 luglio 1977, n. 36;
16 novembre 1977, n. 53;
19 gennaio 1979, n. 5;
17 maggio 1979, n. 24,
30 novembre 1979, n. 50,
nonché 2 maggio 1980, n. 13.

Viste le deliberazioni della giunta provinciale n. 4233 del 19 agosto 1980 e n. 5675 del 29 settembre 1980, concernenti due modifiche del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 19 del 25 marzo 1976 è stralciata la zona industriale indicata al n. 4) Sinigo.

Art. 2.

Al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 19 del 25 marzo 1976 viene aggiunto il seguente nuovo art. 12-*bis*:

Art. 12-*bis*. — Ai sensi ed agli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, per gli ambiti di integrazione intermedi di cui al precedente art. 10 vengono dichiarate zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale le seguenti zone industriali e commerciali, la cui ubicazione e delimitazione è contenuta negli estratti dei piani urbanistici vigenti allegati, che formano parte integrante di questo regolamento:

Ambito di integrazione intermedio di Merano: Sinigo.

Art. 3.

La planimetria di cui all'art. 11, n. 5 (Lana), del decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, è sostituita con la planimetria allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 dicembre 1980

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1981
Registro n. 1, foglio n. 67

(*Omissis*).

(3032)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811620)